

**Allegato alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 01.04.2004**

Comune di Ariano nel Polesine

Statuto Comunale

(approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale
19 settembre 1991, n. 84 e 11 dicembre 1991, n.117.

Modificato con deliberazioni del Consiglio
Comunale 2 maggio 1994 n.21 e 11 luglio 1994 n.59 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 Aprile 2004 n. 8).
Pubblicato sul Bur Veneto n.73 del 23.07.04

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI E ORGANI NON REGIONALI

Comuni
Statuti

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 19 settembre 1991, n. 84, 11 dicembre 1991, n.117 e successivamente modificato dalle delibere 2 maggio 1994, n.21, 11 luglio 1994, n. 59 e delibera Consiglio Comunale del 1 aprile 2004 n.8

STATUTO
DEL
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

INDICE

Introduzione pag. 3

Capo I Principi fondamentali

Art. 1- Il Comune	> 4
Art. 2- Il territorio, la sede, lo stemma	> 4
Art. 3- I beni comunali	> 4
Art. 4- I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione	> 5

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5- Le funzioni del Comune	> 5
Art. 6- I compiti del Comune per i servizi di competenza Statale	> 6
Art. 7- La programmazione	> 6

Capo III Le attribuzioni degli organi

Art. 8- Gli organi del Comune	> 6
Art. 9- Il Consiglio Comunale	> 6
Art.10- Presidenza del Consiglio	> 7
Art.11- Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale	> 7
Art.12- La rimozione e la sospensione degli Amministratori, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali	> 7
Art.13- La responsabilità degli Amministratori	> 7

Art.14- I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali	> 8
Art.15- Le competenze del Consiglio Comunale	> 8
Art.16- Le Commissioni del Consiglio	> 9
Art.17- La composizione della Giunta	> 9
Art.18- L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta	>10
Art.19- Le competenze della Giunta	>10
Art.20- Le competenze del Sindaco	>10
Art.21- Le attribuzioni del Sindaco nei Servizi di competenza Statale	>11
Art.22- Le competenze degli Assessori componenti la Giunta	>12
Art.23- La mozione di sfiducia, le dimissioni L'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco	>12

Capo IV

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici

Art.24- L'organizzazione degli uffici e del personale	>12
Art.25- Esecuzione delle deliberazioni	>13
Art.26- Il Segretario Comunale	>13
Art.27- Il Vice-Segretario Comunale	>14
Art.28- Funzioni e responsabilità della Dirigenza	>14
Art.29- I Servizi Pubblici Locali	>15
Art.30- Le Aziende Speciali	>15
Art.31- Le altre forme di gestione dei Servizi Pubblici	>16

Capo V

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art.32- I principi di collaborazione tra Comune e Provincia	>16
Art.33- La collaborazione alla programmazione	>16
Art.34- la collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali	>16

Capo VI

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art.35- La revisione economico-finanziaria	>17
Art.36- il controllo di gestione Contabile	>17

Capo VII
Forme di partecipazione popolare

Art.37- La Valorizzazione e la promozione della partecipazione	>17
Art.38- La valorizzazione delle Associazioni	>18
Art.39- Gli organismi di partecipazione	>18
Art.40- Le Consulte di frazione	>18
Art.41- Consiglio Comunale di ragazzi	>18
Art.42- Le situazioni giuridiche soggettive	>18
Art.43- L'iniziativa e la proposta popolare	>19
Art.44- Le istanze, le proposte e le petizioni	>19
Art.45- Il Referendum consultivo	>19
Art.46- Il Difensore Civico	>20
Art.47- L'elezione del Difensore Civico	>20
Art.48- La Conferenza dei Servizi	>21

Capo VIII
Forme di accesso ai cittadini alla informazione e ai procedimenti amministrativi

Art.49- Il diritto di informazione e di accesso	>22
Art.50- Il diritto di informazione per le Organizzazioni Sindacali	>22
Art.51- Accesso alle strutture	>23

Capo IX
Disposizioni finali e transitorie

Art.52- Le norme delle finanze e delle contabilità	>23
Art.53- Il controllo sugli atti e sugli organi	>23
Art.54- La deliberazione dello Statuto	>23

INTRODUZIONE
Ai valori e agli obiettivi da perseguire con lo Statuto

Il territorio del nostro Comune, a differenza di altri nel Delta del Po, ha una costituzione morfologica molto particolare e vasta.

Esso si estende infatti per oltre 50 chilometri dalla punta di S. Maria fino al mare Adriatico fiancheggiando per tutta la sua lunghezza un ramo del Po chiamato "di Goro" confine naturale tra la Provincia di Rovigo e quella di Ferrara nonché tra la Regione Veneto ed Emilia Romagna.

Questo territorio particolarmente grande ha sempre creato evidenti difficoltà nella gestione razionale dei servizi, nello sfruttamento delle risorse e nell'accostamento delle varie realtà che lo compongono.

La stesura di questo Statuto ci fornisce l'occasione per poter finalmente identificare con particolare chiarezza i tratti più significativi ed essenziali di questo antico Comune e dare nel contempo delle linee guida necessarie, insieme a quelle dettate dallo Statuto stesso, per lo sviluppo armonico di tutto il territorio comunale.

Il Comune di Ariano nel Polesine si può quindi così schematizzare:

- Il centro di Ariano nel Polesine ove ha sede la casa municipale e dove insistono quasi per diretta continuità le frazioni di Crociara e S.Maria ;
- La via Romea Vecchia a ridosso della quale sorgono le frazioni di Rivà, Monti e Piano a cui si sta fondendo per naturale collegamento lungo lo scolo consorziale Veneto la frazione di Grillara;
- Bacucco, lo sbocco a mare del territorio comunale, luogo di suggestiva bellezza naturale e paesaggistica ove esiste la più piccola comunità arianelese quella di Gorino Veneto.

Queste diverse realtà devono essere quindi rispettate per poter valorizzare a pieno le risorse e le peculiarità di ognuna di loro con particolare riguardo alle zone di interesse economico che si possono facilmente individuare con le principali arterie stradali che attraversano il Comune : la S.S. Romea e la Romea Commerciale e a quelle di interesse storico-ambientale a scopi culturali e turistici come San Basilio, la punta di S. Maria e Bacucco.

È quindi auspicabile per gli anni futuri, in sintonia con le disposizioni di questo Statuto integrate dalle linee guida poc'anzi descritte, il proseguimento e la continuazione di una lunga, difficile ma inderogabile ripresa economica e culturale dopo o tristi anni delle alluvioni e dell'immigrazione di massa che possa finalmente coinvolgere in tutta la sua interezza il territorio comunale di Ariano nel Polesine e possa fare di esso terra di prosperità e di pace.

(x) N.B. La numerazione tra parentesi si riferisce alla numerazione degli articoli originalmente prevista nello schema esaminato dal Consiglio Comunale.

*NORME FONDAMENTALI
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE*

*Capo I
Principi fondamentali*

**Art. 1
Il Comune**

1 . Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

2. Il Comune è dotato di personalità giuridica può proporre azioni e stare in giudizio per la tutela dei propri diritti.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato .

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica..

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti .

7. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

8. Le frazioni sono denominate così:

- Rivà;
- Monti;
- Piano;
- Grillara;
- Crociara;
- S.Maria;
- Gorino Veneto;

-- S.Basilio;

9. Le località sono denominate così:

- Crociarone;
- Botteghino;
- Torre;
- Bacucco

Art.2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n.65 confinanti a Nord: Corbola Taglio di Po, a Sud: Mesola; a Est: Taglio di Po lungo il Canale Veneto – Mare Adriatico, a Ovest: Mesola - Papozze Berra e dal territorio dell'Isola denominata Bacucco o Gabbiani, che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

5. Lo stemma, riconosciuto con DPCM del 4-6-1962 raffigura: "Partito: di rosso e di azzurro, caricato dalla seguente Arma, concessa al Comune con regie Lettere Patenti datate da Roma a di 17 dicembre dell'anno millenovecentotrentuno, campo di cielo, alla torre quadrata di rosso, merlata alla ghibellina con tre guardiole coperte dello stesso, aperta e murata di nero, fondata sulla pianura di verde."

Art. 3

I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
2. I beni patrimoniali sono disponibili o indisponibili.

Art. 4

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione (art.3 1° c. Cost.).
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese (art.2, Cost.).
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche (art. 2, 18 Cost.).
4. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative (art.39 Cost.).
5. Si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, delle risorse culturali, storiche e artistiche e a tal scopo adotta, per ogni atto di trasformazione del territorio, come criterio quello di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale).
6. Ripudia ogni forma di razzismo e violenza e a tal fine si impegna a promuovere una società autenticamente multietnica garantendo a ciascuno eguali diritti e doveri, compatibilmente alle leggi vigenti.
7. Mantiene vivi e fecondi i legami socio-culturali con tutti i concittadini di nascita che,

per varie ragioni, si siano trasferiti fuori del territorio del Comune.

8. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali e alle norme

internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie intenzionali e promuovono la cooperazione tra i popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

9. Assicura certezza, efficacia e imparzialità dei diritti predisponendo un'organizzazione dei servizi e dei tempi capace di recepire esigenze espresse da diversi soggetti. Il Comune promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

10. Riconosce e garantisce il diritto dei giovani all'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo. L'Ente Locale organizza la propria azione al fine di concorrere all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico. Favorisce e promuove l'associazionismo in tutte le sue forme.

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico, trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologia, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche,
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, la tariffa e i contributi sui servizi a esso attribuiti.

Art. 6

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe di stato civile, di statistica e di leva militare .
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art.7

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività ; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione .

Capo III

Le attribuzioni degli organi

Art.8

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco .
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa .
4. Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale (art.38 – 1°c. L.142/1990).

Art. 9

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

4. I consiglieri comunali possono costituirsi i gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale.

5. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

6. I Consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa (art. 38 c. 3, D.Lgs. 267/200).

Art. 10

Presidenza del Consiglio

Il Consiglio comunale ha facoltà di nominare nella prima seduta del Consiglio comunale un Presidente eletto tra i Consiglieri; al Presidente sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità previste dagli artt. 40 e 73 del T.U. EE.LL..

Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Al Presidente del Consiglio può essere attribuita una indennità nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia (9 Bis)

Art. 11

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui al T.U. EE.LL. (10).

Art.12

La rimozione e la sospensione degli

amministratori, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri comunali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità .

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4 (art.22 L.81/1993) (11).

Art.13

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato .

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto

della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi. (12)

Art.14

I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere degli uffici del Comune, nonché delle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri Comunali hanno diritto di notizie e atti su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare. (art.19 L.81/1993)

6. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune (art.26 L.81/1993) (13).

Art. 15

Le competenze del Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione ^(36/a);

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza ⁽³⁷⁾. (14).

Art.16

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale .

2. Comunque si possono costituire le seguenti Commissioni speciali quali: per lo statuto ed i regolamenti; per il controllo degli enti di 2° o delle società partecipate; per gli affari istituzionali e amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amministrativa; per le pari opportunità, e in ogni caso tutte quelle ritenute opportune per migliorare la qualità dei servizi svolti (art.3 D.P.R. 616/1977).

3. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

4. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori (art.31 – 4° c. L.142/1990).

5. Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.

6. Le Commissioni hanno solo parere consultivo.

7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri ed il funzionamento di tali commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare (art.19 L.81/1993).

8. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, sono attribuite alle opposizioni.(15)

Art.17

La composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un massimo di 6 .

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento o di sospensione del Sindaco.

4. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età stessa, salvo delega del Sindaco stesso.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Va promossa la presenza di entrambi e sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti. (16)

Art.20
Le competenze del Sindaco

Art.18
L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale .
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo..
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio .
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica . (17).

Art.19
Le competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. (18)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
(19)

Art. 21

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi

indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. (20)

Art. 22

Le competenze degli Assessori componenti la Giunta

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine di impartire ai dirigenti le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. (21)

Art. 23

La mozione di sfiducia, le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della

provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del T.U. EELL.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

4. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del T.U. EELL.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

6. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte (22)

Art. 24

L'organizzazione degli Uffici e del personale.

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro del lavoro con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti, affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

4. Spettano ai responsabili di unità organizzative:

- La responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati;
- L'istituzione delle procedure che si concludono con l'adozione di atti di semplice gestione amministrativa che non impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- L'istruttoria e la proposta degli atti autoritativi e provvedimenti di cui al T.U. EELL;
- L'istruttoria degli atti concessori o autorizzativi, nonché l'emanazione degli atti certificativi.

In caso di vacanza assenza o impedimento, le funzioni di responsabile di unità organizzativa possono essere assegnate temporaneamente dalla Giunta Comunale a dipendenti di qualifica immediatamente inferiore (art.25 d.lg.23-12-1993 n.546)

5. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, è possibile prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art.2229 del c.c. oppure di altro valore in base all'art.2222

7. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.(23)

Art.25 Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.(24)

Art.26 Il Segretario Comunale

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (25)

Art.27

Il Vice-Segretario Comunale

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.(26)

Art. 28

Funzioni e responsabilità della Dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente

legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.(27)

Art. 29

I servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. [I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] ^(100/a).

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi (28)

Art.30

Le Aziende Speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'Ente locale.

4.L'Azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio. (31)

Art. 31

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse e articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite [tra Enti locali](#) ;

b) i consorzi apposti [tra gli Enti locali](#) ;

c) gli accordi di programma ;

d) l'unione dei Comuni ;

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale. (32)

Capo V

Forme di collaborazione tra Comune e Provincia.

Art. 32

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia.

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile .

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione .

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo .

4. Per la gestione di tale attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le norme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 28 e 32. (33)

Art. 33

La collaborazione alla programmazione.

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione in ottemperanza della legge Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento. (34)

Art. 34

La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale Sede di circondario provinciale favorisce l'allocatione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia .

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa. (35)

Capo VI
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 35
La revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al c. 2 dell'art.234 del T.U. EELL.

a) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

di cui al comma 2.

2. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina

3. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta (art. 57 3°c. L. 142/1990).

4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente .

5. Il revisore dei conti può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale e, se richiesto potrà esprimere parere .

6. Il revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione .

8. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente al Consiglio Comunale . (36)

Art. 36
Il controllo di gestione contabile

1. E' facoltà dell'ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt. 2424, 2425/bis e segg. del c.c.

2. Tale contabilità parallela conduce a un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica .

3. Il regolamento per la contabilità parallela dovrà prevedere i criteri del budget-control e del budget-program secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.

4. I responsabili di settore, servizio o unità organizzative comunque denominate oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo o spesa, nell'ambito del bilancio dell'ente. (37)

Capo VII
Forme di partecipazione popolare

Art. 37
La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini dell'amministrazione locale su base di frazione.

2. Viene istituito il registro comunale delle Associazioni al fine di consentire un corretto sviluppo delle forme associative con modalità di iscrizione e di consultazione disciplinate da apposito regolamento. (38)

Art.38

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni -per poter fruire del sostegno del Comune – debbono presentare domanda, ed essere iscritte presso il registro Municipale delle Associazioni.

3. Il Comune riconosce all'Associazione Pro-Loce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale in tutto il territorio.

Apposito contributo annuale sarà previsto sul bilancio Comunale. (39)

Art. 39

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini .

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto e indirizzati al Sindaco. (41)

Art. 40

Le consulte di frazione

1. Il Comune promuove la nomina di Consulte di frazione, la cui costituzione e le cui funzioni sono previste e regolate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. (42)

Art. 41

Consiglio comunale di ragazzi

1. Il Comune istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi allo scopo di sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione alla vita democratica dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, politica ambientale, pubblica istruzione, vita scolastica, rapporti con l'associazionismo, assistenza agli anziani.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. (42 Bis)

Art. 42

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate .

2. L'informazione è obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà comunicazione del contenuto degli interventi degli interessati

negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti e interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge. (43)

Art. 43

L'iniziativa e la proposta popolare

1. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in segreteria. (44)

Art. 44

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate .

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitem che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e il Consiglio

Comunale. Le istanze, le proposte e petizioni dei consiglieri vengono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla presentazione delle stesse, previa acquisizione dei pareri prescritti per le proposte di deliberazioni nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge. (45)

Art. 45

Il Referendum consultivo

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 10% dei cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano residenti nel Comune e degli stranieri residenti nel Comune da almeno **un anno**.

2. Sono escluse dal referendum consultivo le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza di altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che, entro 7 giorni dalla ricezione dal comitato del referendum, la discute in Giunta e poi la affida all'apposita Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di regolarità e ammissibilità entro i 7 giorni successivi.

4 bis. La proposta di referendum deve essere sottoscritta nei modi e nelle forme previste per la raccolta delle firme per le elezioni.

5. Tale Commissione del Consiglio che esprime apposito parere, alla scadenza della raccolta delle firme nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, dovrà valutare le firme autentiche quale condizione di ammissibilità e indizione del referendum.

6. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi alla verifica di cui al 5° comma.

7. Il referendum, qualora nulla osti, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione e comunque nei mesi di Febbraio, Aprile,

Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre.

8. Alla consultazione referendaria partecipano tutti i cittadini italiani che al momento del voto abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano residenti nel Comune e tutti gli stranieri residenti nel Comune da almeno **1 anno**. Apposito regolamento determina le procedure di voto.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

10. L'esito della consultazione referendaria sarà discusso in un apposito Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni dal termine della consultazione stessa. (46)

Art. 46

Il difensore civico

1. **Può essere** istituito il "difensore civico" al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa.

2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare a distanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. Il "difensore civico" qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare per i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del "difensore civico" è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

6. Nomina e funzionamento dell'ufficio del "difensore civico" vengono demandati ad apposito regolamento.

7. Qualora il Comune raggiunga con altri Comuni l'accordo di eleggere il difensore civico su scala intercomunale, apposito

regolamento, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, regolerà nomina, funzioni e competenze del difensore civico stesso. (47)

Art. 47

L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con voto a maggioranza dei 2/3 del consiglio Comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità e imparzialità, che sia in possesso del titolo di scuola media superiore.

2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

3. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado nonché coniugi o conviventi, che siano amministratori o Segretario comunale.

4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Può essere inoltre revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri di ufficio.

5. Egli resta in carica 4 anni, può essere revocato ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.

6. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

7. A esso spetta lo stesso compenso degli Assessori Comunali.

8. A disposizione delle attività del "difensore civico" il Comune concede l'uso di un ufficio con annessi mezzi e quant'altro necessario per il buon funzionamento dello stesso.

9. Al "difensore civico" spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia.

10. Qualora il "difensore civico" presenti dimissioni revocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione e accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il "difensore civico" dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

11. La relazione annuale entro il 31-3 di ogni anno sarà data dal difensore civico al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, enti o aziende oggetto del suo intervento.

12. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

13. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere

documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

14. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

15. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

16. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

17. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico. (47)

Art. 48

La Conferenza dei Servizi

1. L'Amministrazione può indice annualmente per il mese di Aprile una Conferenza dei Servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei Servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali partecipano con proprie relazioni volte a effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito stanziamento di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei Servizi. (49)

Capo VIII

Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art.49

Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto – sia singoli che associati – di accedere agli atti amministrativi e ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti .

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione –mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi – conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta .

3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni per il miglioramento dei servizi.

4. Il Comune garantisce –mediante il regolamento – ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'auto-certificazione previste dalla legge .

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni in genere.

8. Apposito regolamento disciplinerà in modo organico la materia. (50)

Art.50

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395 – ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art.18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n.13 e all'art.29 del D.P.R. 268/1987, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva , del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti e i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt.3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n.93 e reso

esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.

5.I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione. (51)

Art. 51

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. (51 Bis)

Capo IX

Disposizioni finali e transitorie

Art.52

Le norme delle finanze e delle contabilità

1.Le materie relative alle finanze e alle contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.(52)

Art.53

Controllo sugli atti e sugli organi

1.Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge.(53)

Art.54

La deliberazione dello Statuto

1.Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto .

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero

dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.(54)

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

STATUTO approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 19 settembre 1991 n. 84 e 11 dicembre 1991 n. 117, esecutive a' sensi di legge.

PUBBLICATO nel B.U.R del Veneto n.104del 7 ottobre 1992

AFFISSO all'Albo pretorio del Comune dal 7 ottobre al 7 novembre 1992

MODIFICATO con deliberazioni del Consiglio Comunale 2/5/1994 n. 21, 11/07/94 n. 59 , esecutive a' sensi di legge.

PUBBLICATO nel B.U.R Veneto n. 75 del 9/9/94

AFFISSO all'Albo Pretorio del Comune dal 9/9/1994 al 10/10/1994

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale 1 aprile 2004 n. 8, esecutiva a' sensi di legge.

PUBBLICATO nel B.U.R. Veneto n..... del

AFFISSO all'Albo Pretorio del Comune dal..... al

Ariano nel Polesine, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RIDINI DOTT. GIOVANNI**